



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 15/2024/3

N. Protocollo del

SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) dall'ambito di monitoraggio
lagunare 14L008 Valle Poco Pesce-Lombardo in VENEZIA (VE)

Il Direttore f.f. UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 24BAT-U/3746 del 05/09/2024 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) prelevato in data 30/08/2024 con n° di verbale QVenet 050503-2400074201B nell'ambito di monitoraggio 14L008 Valle Poco Pesce-Lombardo che evidenzia la presenza di SALMONELLA SPP (Rilevato in 25 g)

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 14L008 Valle Poco Pesce-Lombardo;

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) estratti dalle acque dell' ambito di monitoraggio 14L008 Valle Poco Pesce-Lombardo.

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito lagunare.

- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato destinato al consumo umano, QUALORA NON FOSSE STATO ETICHETTATO CON LA DICITURA "DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA", raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2400074201B, ovvero dalla data 30/08/2024

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 14L008
Valle Poco Pesce-Lombardo

(operatori, consorzi, cooperative):

- 008VE436 SOC. COOP. SPINADIN PESCA ,
- 008VE523 SOC.AGR. LAGUNA RESET S.S. ,
- 008VE551 SOC.AGR. MARGHERITA S.S. ,
- 008VE555 SOC.AGR. ALMA PESCA DI PENZO R. & C. ,
- 008VE559 SOC. AGR. BARRACUDA S.S. ,
- 008VE565 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE567 SOC.AGR. NORDIO S.S. DI NORDIO NICO E C. ,
- 008VE588 SOCIETA' AGRICOLA EVAMAR S.S. ,
- 008VE625 COOPERATIVA MARE AZZURRO SOCIALPESCA ,
- 008VE636 FONSATO GABRIELE ,
- 008VE637 TRE M S.S. AGRICOLA DI FUOLEGA MAURO E PADOAN MERIZIANA ,
- 008VE645 TRE M S.S. AGRICOLA DI FUOLEGA MAURO E PADOAN MERIZIANA ,
- 008VE648 SOCIETA' AGRICOLA NUOVA ALLEVA SRLS ,
- 008VE656 SOCIETA' AGRICOLA ONDA S.S. ,
- 008VE660 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE662 SOCIETA' AGRICOLA PIOVAN S.S. ,
- 008VE670 MARGHERITA S.R.L. ,
- 008VE692 SOC. AGR. FUTURA DI NARDO DENIS E FERRUCCIO ,
- 008VE710 SOC. AGR. PERINI S.S. ,
- 008VE915 ONDA BLU SOC. COOP. A R.L. ,
- 008VE965 SOC. AGRICOLA KAPPA S.S.

Le imprese che hanno raccolto e commercializzato molluschi bivalvi vivi dalla data di campionamento, ovvero dal 30/08/2024, sono tenute a comunicare quanto prima e comunque entro 24 ore dal ricevimento della presente Ordinanza, la lista di distribuzione, o eventualmente anche la non raccolta del prodotto alla scrivente UOSD.

Si ricorda inoltre alle imprese che operano nell'ambito 14L008 che il divieto di raccolta ha effetto dalla data odierna ovvero dal 05/09/2024.

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. L.gs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. L.gs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Dario Pandolfo, Il Direttore f.f. UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore f.f. UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dott. Dario Pandolfo
Il Direttore f.f. UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350